

CCXXVIII.

1^a TORNATA DI VENERDÌ 22 GIUGNO 1906

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TORRIGIANI

I N D I C E.

Magistrato alle acque (*Seguito della discussione del disegno di legge*):

ALESSIO	Pag. 8893-97-99
DE NAVA	8895
DE SETA	8890-91
FERRARIS CARLO	8882-83-88-89-95
GALLI	8875-76-77-81-92-96
GIANTURCO (<i>ministro</i>)	8876
	8878-82-83-89-91-94-97-99
MOSCHINI	8876-79
POGGI	8893
POZZATO	8898
RICCIO	8879-94-96
ROMANIN-JACUR (<i>relatore</i>)	8876
	8877-81-83-88-90-91-93-95-99-8900
VALLI	8876-77

Relazione (*Presentazione*):

Accordi per la liquidazione della gestione della rete Mediterranea (TECCHIO)	8897
--	------

La seduta comincia alle 10.

VISOCCHI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge per l'istituzione del Magistrato delle acque.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Istituzione del Magistrato delle acque per le provincie venete e di Mantova.

Nella precedente tornata è stato approvato l'articolo terzo.

Viene ora l'articolo quarto.

Do lettura del nuovo testo concordato tra il Governo e la Commissione:

« Il Magistrato delle acque ha alla sua dipendenza, per l'esecuzione della presente legge, tutto il personale tecnico ed amministrativo in questa legge contemplato ed ha per organo consultivo il Comitato tecnico di Magistratura.

« Tale Comitato tecnico si compone del Magistrato, di quattro ispettori superiori del Real Corpo del Genio civile, dell'ispettore superiore forestale e del capo dell'ufficio amministrativo.

« Esso è presieduto dal Magistrato e, in sua assenza, dall'Ispettore superiore più anziano.

« Il Magistrato può chiedere, sempre quando lo creda, il parere del Comitato tecnico di Magistratura; e deve chiederlo previamente ogniqualvolta si tratti di provvedimenti pei quali le leggi vigenti prescrivono il parere del Consiglio di prefettura, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato ».

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Galli.

GALLI. Prego l'onorevole ministro di considerare se non sia opportuno di ritornar alla dizione dell'originario disegno di legge, in ciò che riguarda il capo dell'ufficio amministrativo, affinché esso sia un capodivisione.

Osservo che vi saranno molte questioni legali e se, non si facesse come io propongo, il capo dell'ufficio amministrativo sarebbe in una condizione d' inferiorità di grado, in confronto all' ispettore superiore forestale ed agli altri.

L'importanza di una persona che abbia profonde conoscenze legali non ha bisogno di essere dimostrata, quando si pensi alle contestazioni che possono e debbono sorgere; eppure fu tolto anche ogni accenno a questa necessità di cultura giuridica nell' articolo 14!

Crederei dunque che l'ufficiale amministrativo dovesse avere il titolo di avvocato e grado non inferiore agli altri per ottenere quel che si chiama eguale voce in capitolo.

Un'altra osservazione ed è questa: desi-

dererei fosse accettato l'emendamento proposto dall'onorevole mio amico Valli, e corrispondente alle idee già da me manifestate.

È così concepito:

« Per l'espropriazione di pubblica utilità, di cui all'articolo 7, lettera a; per la iscrizione delle opere idrauliche già collocate nella categoria seconda, in categorie inferiori, il provvedimento del magistrato deve ottenere il parere conforme del comitato di magistratura ».

Sono questioni, coteste, che non possono essere comprese nella dizione generale dell'ultimo comma del disegno di legge. Tuttavia, specialmente quelle che riguardano il passaggio dalla seconda categoria alla terza o quarta, sono così gravi, distruggono diritti così stabiliti, che credo sia assolutamente necessario obbligare il magistrato a seguire il parere conforme del Comitato. L'onorevole ministro, contro ogni decisione del magistrato, ha già ammesso la facoltà di ricorso. Lo ringrazio ma la maggiore garanzia da me chiesta renderebbe più precisa la legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. Questa modificazione per la quale si sostituisce un capo di sezione ad un capo di divisione è stata accettata dalla Commissione di fronte alle reiterate insistenze del ministro, il quale ha dimostrato che l'amministrazione centrale è organizzata così che il togliere un capo di divisione porterebbe nocimento al funzionamento dei servizi. Il ministro ha osservato che nell'ufficio del Magistrato è inesorabilmente prevalente la parte tecnica e che per la parte legale quando vi sia un avvocato, ossia una persona pratica e competente in questioni legali, tanto vale che abbia grado superiore o grado inferiore. Di fronte a queste osservazioni la Commissione ha tratto il convincimento che l'ufficio potrà camminare senza inconvenienti anche con la modificazione proposta.

Circa l'emendamento dell'onorevole Valli la Commissione, d'accordo col ministro, ha considerato che esso aveva ragione d'essere quando non era tassativamente disposto nella legge che contro tutte le decisioni del Magistrato era possibile il ricorso. Noi dopo avere stabilito il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato non avevamo inclusa la disposizione al riguardo nella legge, perchè la ritenevamo sottintesa, dal momento che in nessun luogo si diceva che erano abrogati gli altri mezzi di ricorso concessi dalle leggi

generali; ma dopo che ora abbiamo anche tassativamente indicato nel nuovo articolo 9-bis l'articolo 379 della legge dei lavori pubblici, il quale, come saviamente ha osservato il ministro, lascia la più ampia possibilità di ricorso, sarebbe assolutamente inutile includere l'emendamento dell'onorevole Valli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole Valli.

VALLI. Accetto senz'altro il testo emendato e concordato tra Ministero e Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio l'onorevole Valli di avere accettato il testo concordato, poichè a far pago il desiderio suo è stato già provveduto con analoghe disposizioni negli altri articoli.

Quanto al desiderio dell'onorevole Galli, l'onorevole relatore ha già detto le ragioni per le quali io ho insistito perchè il capo dell'ufficio amministrativo abbia grado non di capo divisione, ma di capo sezione.

Coteste ragioni sono evidenti per chi conosce le presenti condizioni del Ministero. Io non posso assumermi la responsabilità di diminuire un capo divisione al Ministero: avrei anzi bisogno di aumentarli; vorrei costituire una divisione separata per le opere della Basilicata e della Calabria; vorrei istituire una divisione, che si occupasse unicamente di elettricità e di impianti elettrici, e vorrei specializzare anche altri servizi. Nelle condizioni presenti io non posso quindi privarmi di un capo divisione; e credo d'altra parte che a quell'ufficio basterà un capo sezione, il quale sarà scelto, ne prendo impegno, tra i più capaci, fra quelli, che meglio possano rispondere all'ufficio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Galli.

GALLI. Avrei desiderato che la legge riuscisse più completa, ma dopo le dichiarazioni del ministro sono soddisfatto e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Moschini...

MOSCHINI. Ho dichiarato di ritirare tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 4 concordato tra il Ministero e la Commissione.

Chi l'approva si compiaccia di alzarsi. (*E' approvato*).

Viene ora l'articolo 4-bis.

Su questo articolo è, iscritto a parlare l'onorevole Valli.

VALLI. Siccome anche quest'articolo è concordato fra la Commissione e il Ministero, così rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 4-bis, di cui do lettura.

« Art. 4-bis.

« Una Commissione costituita da tanti delegati quante sono le provincie sottoposte alla giurisdizione del Magistrato alle acque, eletti ciascheduno dal rispettivo Consiglio provinciale, sarà dal Magistrato sentita ogni qualvolta si tratti della esecuzione di nuove opere o di questioni nelle quali le provincie sieno interessate. Essa sarà presieduta dal Magistrato ».

(È approvato).

POZZATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

POZZATO. Sopra l'articolo 4-bis.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Pozzato, è già stato approvato.

« Articolo 5. È approvata la tabella A annessa alla presente legge, che comprende il Magistrato delle acque ed il personale del Genio civile e quello amministrativo, posto alla sua dipendenza.

« È autorizzata la maggiore spesa di lire 113,100 per il personale indicato nella tabella C annessa alla presente legge ed aggiunto al ruolo del R. Corpo del Genio civile, quale risulta alla tabella C, annessa alla legge 3 marzo 1904, n. 66.

« Il personale del Genio civile, di cui alla tabella A, pur continuando a far parte del ruolo del Genio civile, non potrà che temporaneamente essere trasferito dal territorio sottoposto alla giurisdizione del Magistrato ad altri uffici del regno, e percorrerà tutta la carriera, fino al grado di Ispettore superiore, negli uffici del Compartimento.

« Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno assegnati preferibilmente agli uffici del Veneto gli ufficiali del Genio civile che vi sono al presente addetti e che ne faranno domanda, nonchè, entro i limiti dei posti disponibili e udito il parere del Magistrato delle acque, quelli degli altri uffici del Regno che pure ne faranno domanda ».

Su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Galli.

GALLI. Ministro e Commissione hanno

concordemente stabilito che il personale del Genio civile, di cui alla tabella A, non potrà che temporaneamente essere trasferito dal territorio sottoposto alla giurisdizione del Magistrato.

Io rilevo subito la situazione difficile, direi strana, in cui si troverà cotesto personale. Mentre si stabiliscono insegnamenti universitari speciali per coloro che vorranno concorrere a far parte della vagheggiata magistratura alle acque, mentre si stabiliscono miglioramenti e progressi nei gradi della carriera e negli stipendi, non si aumenta però affatto nè si cambia il personale. Esso deve restare sempre là; quindi anche la carriera sua si potrà dire, senza movimento, cristallizzata.

Ora io ritengo che non perderebbe affatto della sua esperienza, un tecnico qualunque del Magistrato alle acque, il quale venisse trasferito, supponete, o a Mantova, o a Ferrara, o a Ravenna.

Uno dei più distinti idraulici del nostro tempo, era capo del Genio civile a Ravenna, il Lanciani, ed io ricordo che fu espressamente chiamato a Venezia e lo credo nato a Roma. Certo il suo nome rimase come quello di un maestro riguardo agli studi e alla sistemazione della laguna. Adesso la nuova scienza dice no: nessuno deve muoversi; allontanato da quel posto per un momento, dovete ritornarvi, per vegetare e morire sempre là a quel posto. Esagerazioni! Ecco perchè proporrei che invece di dire *temporaneamente*, si dicesse almeno: non potrà senza l'assenso del Magistrato essere trasferito dal territorio sottoposto alla sua giurisdizione. Chiedete l'assenso, ma non togliete ogni libertà di movimento!

PRESIDENTE. Ma lei non ha presentato alcun emendamento.

GALLI. Presento quello di cui ho parlato se il ministro e la Commissione lo accettano.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. La Commissione ha dovuto lungamente discutere prima col ministro Carmine poi coll'onorevole Gianturco le disposizioni relative all'assegnazione del personale del Genio civile. Dirò anzi che la proposta ministeriale originaria stabiliva come, ognuno può riscontrare, il ruolo speciale per il Veneto e ciò aveva la sua ragione di essere da quello che vengo a dire. Nel Veneto non ci sono soltanto da studiare e conoscere i molti fiumi della regione, il che sarebbe già abbastanza, ma

tutto il regime delle acque interne — le chiamerò così — di tutto il territorio che costituiscono un assieme di artifici mirabile ma del quale non è possibile rendersi esatto conto senza una lunga permanenza sui luoghi. Senza la cognizione di tutta una quantità di piccoli dettagli, si corre rischio che i provvedimenti che si debbono prendere vengano a mancare di quella praticità e di quella utilità che è indispensabile perchè il servizio cammini regolarmente.

Queste particolari e dettagliatissime cognizioni, sono assolutamente necessarie sempre — per preparare gli studi ed i progetti per le sistemazioni idrauliche — le bonificazioni, ma specialmente nei momenti di disastri. Quando disgraziatamente un fiume esce dal suo alveo e inonda le campagne circostanti, è proprio allora che bisogna saper ricorrere a provvedimenti particolari per limitare i danni ed evitare le maggiori rovine. Se manca la cognizione esatta, minuta dei luoghi è impossibile disporre immediatamente provvedimenti efficaci, si incorre inevitabilmente in gravi errori e si provoca una quantità di inconvenienti dei quali purtroppo i veneti sono stati replicatamente vittime tanto nel 1882, quanto nel 1892 e nello stesso decorso anno 1905. Impensierita di questa condizione di cose, di cui soltanto le persone dei luoghi sanno rendersi conto, tutta la regione veneta, a mezzo dei Consigli provinciali, dei Consorzi, dei Comizi, ha chiesto che si stabilisca nel Veneto un personale speciale di ingegneri ed è insorta a protestare, anche con *petizioni* alla Camera, quando da taluno si è tentato di modificare l'ordinamento proposto in questo disegno dal Governo che stabiliva questo principio della stabilità dei tecnici. Perfino l'assemblea del collegio degli ingegneri veneti, alla quale sono intervenuti numerosissimi gli ingegneri di tutte le parti del Veneto, ha riconosciuto unanime tale necessità, ed ha fatto voti, perchè il Parlamento accolga la proposta presentata dal Governo.

Le norme accolte in questo articolo mantengono la sostanza del provvedimento pur sodisfacendo ai desideri del personale del Genio civile che si riteneva danneggiato nella carriera dalle proposte originarie e chiedeva che al ruolo speciale si sostituisse il ruolo unico pur adottando le necessarie disposizioni perchè potesse rimanere nel Veneto. Alla stabilità del personale tecnico nel Veneto non è possibile rinunciare. È vero che le condizioni del territorio mantovano ed anche del territorio ferrarese, entro certi limiti,

si possono paragonare a quelle del territorio veneto, ma resta però sempre il fatto che chi è addestrato a conoscere il territorio ferrarese o mantovano non può naturalmente avere le medesime cognizioni del territorio veneto.

Nè basta. Anche ammesso che l'Amministrazione trasferisse nel Veneto soltanto il personale addestrato e cresciuto negli uffici di Mantova e di Ferrara, il più bravo ingegnere da Mantova o da Ferrara trasferito pochi giorni prima che avvenisse la necessità di prendere provvedimenti eccezionali o di decidere sopra una sistemazione idraulica, si troverebbe nelle stesse condizioni di chi vi fosse trasferito dalle Calabrie o dalla Sicilia.

Nessuno pretende o vuole che gli ingegneri degli uffici del Veneto siano tutti veneti. Siano pure siciliani, calabresi, toscani, piemontesi, e saranno i ben venuti, ma per corrino la loro carriera nel Veneto si da conoscere il *servizio specialissimo*, come occorre che sia conosciuto, se si vogliono limitati i danni, in casi di disastro, e provveduto, come occorre che debba sempre essere provveduto, anche in tempi normali.

Per queste ragioni, che sono state discusse per ore ed ore intiere, e fra noi in seno alla Commissione e coi ministri, la Commissione è dolente di non potere accogliere la proposta dell'onorevole Galli, mantiene le disposizioni contenute tanto nell'articolo 5 quanto nel seguente articolo 5-bis e prega vivamente la Camera di approvarli così come sono ora formulati.

PRESIDENTE. Onorevole Galli, ella sa che non può presentare un emendamento se non firmato da dieci deputati, salvo che la Commissione ed il Governo non lo facciano proprio. Ora la Commissione ha dichiarato di non accettare questo emendamento.

Onorevole ministro dei lavori pubblici, ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Il testo concordato fra Commissione e Governo tende a conciliare le due tendenze, che si erano manifestate. La prima troppo assoluta a parere mio, rappresentata dal primo testo ministeriale della Commissione, secondo il quale si costituiva il corpo degli ingegneri addetti al Magistrato alle acque in un ruolo organico proprio, distinto da quello del Genio civile, e con lo intento di specializzare il più possibile questo personale, si disponeva che in nessun caso esso potesse essere adibito ad altri compartimenti o ad altre necessità dei pubblici servizi.

Si stabiliva perciò che in nessun caso il personale del Genio civile potesse essere trasferito dal territorio sottoposto alla giu-

risdizione del Magistrato alle acque; e si dichiarava che nessun provvedimento potesse essere preso intorno a cotesto personale senza il preventivo assenso del Magistrato.

Il ministro dei lavori pubblici rimaneva assolutamente annullato; egli pur non avendo costituzionalmente, la responsabilità politica, dinnanzi al Parlamento, dell'opera del Magistrato, non avrebbe potuto neppur trasferire un aiutante senza il beneplacito del Magistrato stesso.

Ciò significava semplicemente costituire un altro Ministero dei lavori pubblici, con residenza a Venezia.

Ciò, evidentemente, non era possibile nello stato attuale del nostro diritto pubblico.

Ed infatti la Commissione e gliene faccio lode, si è appagata di un nuovo testo; col quale si dispone che il personale del Genio civile addetto al Magistrato alle acque, non possa essere distratto dai suoi uffici ordinari se non temporaneamente. Questa disposizione da una parte dimostra il proposito nostro di specializzare cotesto corpo di ingegneri, perchè in via normale esso dovrà rimanere addetto al Magistrato alle acque; ma d'altra parte non toglie al ministro, quando altri servizi lo richiedano, la possibilità di distaccare temporaneamente alcuni di questi ingegneri quando possano in un certo momento essere esuberanti, e mandarli in altre provincie dove un urgente bisogno richieda la loro opera.

Sarà richiesto il parere del Magistrato alle acque anche in tali casi; ma la responsabilità politica dei provvedimenti, rimarrà, come deve rimanere, al ministro, politicamente responsabile.

Il nuovo testo toglie anche un equivoco nel quale si era caduti nel testo precedente; perchè con esso si costituiva un ruolo organico del personale addetto al Magistrato alle acque, e in pari tempo si dichiarava che questo personale dovesse continuare a far parte del ruolo del Genio civile; ora non era possibile che lo stesso personale appartenesse contemporaneamente a due ruoli; e d'altra parte non sarebbe stato possibile attribuirlo unicamente al ruolo del Magistrato alle acque, perchè allora la carriera ne sarebbe stata troppo lenta, maliscura e limitata.

Perciò io ho proposto, assecondando in gran parte il pensiero dell'onorevole Galli, che cotesto personale continui a far parte del ruolo del Genio civile, e che quelli, che

erano impropriamente chiamati ruoli, siano considerati come semplici tabelle indicative del personale addetto al Magistrato alle acque.

Questi emendamenti introdotti nel nuovo testo devono far persuaso l'onorevole Galli che si è fatto tutto ciò che era possibile, da una parte per attuare il concetto pratico della Commissione, che era quello di specializzare il personale addetto a questo servizio, e dall'altra parte per coordinare il servizio stesso colle esigenze generali della pubblica amministrazione, mantenendo integra quella responsabilità politica della quale il ministro dei lavori pubblici non può in nessun modo spogliarsi.

Confido che l'onorevole Galli non vorrà insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Moschini. Ne ha facoltà.

MOSCHINI. Io vorrei pregare il ministro e la Commissione di voler consentire a modificare la dizione dell'ultimo comma del presente articolo, dove si dice che saranno assegnati preferibilmente agli uffici del Veneto gli ufficiali del Genio civile che vi sono al presente addetti...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Siamo già d'accordo: si deve dire: «alla data della pubblicazione della presente legge».

MOSCHINI. E allora non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Riccio. Ne ha facoltà.

RICCIO. Leggendo l'articolo 5, sorgono alcuni dubbi intorno al funzionamento di questo personale del Magistrato ed al modo con cui è scelto.

Quanto al funzionamento, ho udito dall'onorevole ministro le ragioni per cui si è venuti a temperare una disposizione troppo rigida ed assoluta, che voleva la Commissione...

ROMANIN-JACUR, *relatore*. Che aveva proposto il Ministero precedente.

RICCIO. È lo stesso. ... a temperarla con le necessità del servizio generale. Quindi si è concessa la facoltà di trasferire un impiegato del Magistrato alle acque ad altre provincie, purchè sia temporaneamente. Veramente si è temperato poco, perchè resta nella legislazione nostra questa disposizione nuova e grave, per cui non può il ministro, quando riconosce che vi è un funzionario il quale, per le sue attitudini e per le prove date, può fare, anche stabilmente, opera utile in Sicilia, o in Sardegna, o in altri

luoghi, non può mandarvelo, perchè lo vieta questa legge. Così è quasi specializzato, localizzato questo personale del Magistrato; il che crea nel nostro diritto pubblico, e l'onorevole Gianturco ce lo insegna, una situazione speciale, quando si consideri che si tratta di un personale che fa parte del ruolo generale del Genio civile.

Ma io vorrei far considerare anche altri pericoli di questo articolo, che sono contenuti nell'ultima parte dell'articolo 5. Noi componiamo questo personale del Magistero, non per le attitudini dei funzionari e per i servizi che possono rendere, non con una scelta che ne fa il Governo, ma per la volontà loro: è un personale volontario.

Quelli che sono adesso nel Veneto faranno parte del personale del Magistrato alle acque solamente se ne faranno domanda.

E quando, esaurite tutte le domande del personale esistente i posti vacano, allora si sceglieranno altri di fuori, sempre tra coloro che ne faranno domanda. Ora è giusto introdurre nella nostra amministrazione il criterio che tutto un personale tecnico, adibito a determinate funzioni, venga formato da coloro che vogliono farne parte? È necessità che il potere esecutivo scelga esso i funzionari che crede adatti. Vi possono essere funzionari con attitudini speciali, che sarebbero chiamati a questi lavori idraulici, ma che però, per ragioni di famiglia o altro privato interesse, amano di stare a Roma, a Napoli, a Palermo, e questi non faranno domanda e non parteciperanno al Magistrato, il quale viceversa avrà un personale formato non in ragione delle attitudini, ma per gli interessi personali dei singoli impiegati.

Vi par giusto che ciò si debba consacrare in un articolo di legge, e che nel nostro diritto amministrativo si debba creare il precedente di una cernita di funzionari, fatta non per le attitudini che hanno, ma per la domanda all'ufficio? E si noti che nel caso concreto si tratta di funzionari speciali, con compiti speciali.

Io prego, poi, l'onorevole ministro di volere considerare un altro pericolo che può venire dal modo come è concepito questo articolo 5. Noi abbiamo udito che il funzionario il quale entra nel personale del Magistrato, vi resta, percorrendo tutti i gradi, dice l'articolo, fino al grado di ispettore superiore negli uffici del compartimento. Intanto egli fa parte del ruolo generale. Come si regoleranno le promozioni, come

si provvederà alle vacanze, nei rapporti fra il ruolo generale e questa tabella speciale? Se si fosse fatto un ruolo speciale, distinto, autonomo, molte difficoltà sarebbero state eliminate, ma le difficoltà sorgono perchè il personale del Magistrato, pur essendo nella tabella speciale, fa parte del ruolo generale.

Prendiamola tabella; vi sono, per esempio, sedici ingegneri di prima classe: grado dal quale si passa ad ingegnere capo di seconda. Se supponiamo, nel ruolo generale, si è reso vacante un posto d'ingegnere capo di seconda classe, e se ha diritto di esservi promosso quell'ingegnere di prima classe che fa parte del Magistrato alle acque: come si provvederà? Se si farà la promozione, da ingegnere di prima del Magistrato ad ingegnere capo di un altro ufficio, allora la tabella non avrà alcun valore e il personale del Magistrato non sarà specializzato. Se non si farà la promozione, allora verranno lesi i diritti del funzionario, che, pur facendo parte della tabella del Magistrato alle acque, fa parte del Genio civile ed a cui quindi tocca la promozione.

Comprendo che queste difficoltà ritardano alquanto il rapido esame di questo progetto di legge che tutti vorremmo veder presto arrivare in porto. Tutti vogliamo fare cosa utile alle nobili regioni venete, e perciò tutti vogliamo regolata presto la grave questione delle acque venete. Perciò forse si potrebbe rimandare questa questione al regolamento.

Si tratta, in fondo, non di una disposizione di carattere legislativo, ma piuttosto di una questione di carattere regolamentare. E non è forse un pericolo mettere nella legge alcune delle disposizioni dell'articolo 5, con cui si crea un ruolo formato tutto di volontari e con cui si regolano male i rapporti fra ruolo generale e tabella? Il regolamento può disciplinare più convenientemente e completamente le norme con cui si sceglie il personale e con cui se ne regola la carriera.

Non confondiamo con minute disposizioni, più regolamentari che legislative, quello che concerne l'istituzione ed il funzionamento del Magistrato, e nello stesso tempo non mettiamo nella nostra legislazione un precedente pericoloso, per cui non è più giudice il potere esecutivo di dare il posto secondo le attitudini; ma i posti, come dice l'articolo, sono assegnati agli ufficiali del Genio civile che ne fanno domanda.

Se il Ministero e la Commissione non

hanno difficoltà, proporrei, dunque di rimandare questa parte dell' articolo al regolamento. Ma se poi essi credono che, per le necessità del servizio, l' articolo debba essere come è stato proposto, restino queste mie parole come la protesta di un cultore di questi studi, senza che si venga a ritardare l' approvazione di un disegno di legge che è buono ed utile.

A me pare che si farebbe opera migliore rimandando questa materia al regolamento; ma non insisterò se questa proposta non sarà accolta.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. Ringrazio moltissimo il collega Riccio di aver concluso come ha concluso; e gli rivolgo vivissima la preghiera di consentire che l' articolo rimanga come è proposto.

Ho già detto che tutta la regione veneta chiede insistentemente che il personale tecnico sia assolutamente un personale cresciuto sui luoghi, e con ciò capace di provvedere a difficoltà speciali e grandissime. Pensi l'onorevole Riccio che fra altro noi abbiamo un territorio bonificato, di qualche centinaio di migliaia di ettari, soggiacenti al livello del mare; e che questo territorio si mantiene asciutto e coltivato con centinaia di tonnellate di carbone che alimenta le macchine idrovore; pensi, quando esce un fiume dall'alveo, e con cinque o sei metri di dislivello si rovescia in questi territori, quanti e quali debbono essere i provvedimenti che si debbano prendere e quante le difficoltà per saper prenderli. Si renda conto l'onorevole Riccio di uno stato di cose al quale assolutamente conviene porre riparo.

Noi siamo qui chiamati a votare, per altre regioni, provvedimenti tendenti a migliorarle, a ridurre coltivati terreni che oggi sono poco e male coltivati o non coltivati, a creare insomma vero e nuovo patrimonio nazionale. Pel Veneto si tratta di conservare quello che l'industria paesana ha creato, con gravi sacrifici diuturni, alcuni dei quali risalgono addietro anche per secoli.

L'onorevole Riccio si lagna che si stabilisca il principio della facoltà del personale, di scegliere o no di stabilirsi nel Veneto. Ma egli deve rendersi conto dell'equità per la quale Commissione e Governo furono indotti a stabilire tale principio. Oggi il personale del Genio civile obbedisce alla

legge comune: va dove dispone l'amministrazione, ma sa che può essere trasferito domani ad altro luogo; si trattava di creare una situazione per cui tutti gli ingegneri del Genio civile, addetti agli uffici del Veneto, dovevano fare nel Veneto la loro carriera.

Nella nostra coscienza abbiamo creduto di dare a questo personale la opzione che, se non rappresenta una condizione di dritto, rappresenta però un principio di equità che non poteva nè doveva essere dimenticato.

Ma dice l'onorevole Riccio: non avrete così i più competenti. E può anche darsi! ma per il primo periodo — il periodo transitorio — che non si può eliminare. Se l'onorevole Riccio legge le disposizioni tutte, troverà fra esse che, quindi innanzi, si faranno i concorsi per gli ingegneri allievi, precisando quelli che vogliono entrare fra i funzionari che dovranno rimanere costantemente nelle provincie venete.

L'inconveniente poi — se anche accadrà — di non poter avere subito un personale tutto competente, non è tale da temere che possa recare gravi inconvenienti. Quando un tecnico, anche non preclarissimo, rimane permanentemente in un luogo, finisce per acquistare tutte quelle pratiche cognizioni locali, le quali, limitatamente a quel determinato servizio e sempre per provvedimenti immediati, lo rendono adatto più di un ingegnere distinto che arriva sul luogo e debba, dalla sera alla mattina, provvedere.

Per tutte queste ragioni io prego l'onorevole Riccio di non insistere nel volere una disposizione, la quale renderebbe impossibile di accogliere il desiderio unanime di tutte le nostre popolazioni; desiderio espresso, come dissi più volte, dai Consigli provinciali, dai Consigli comunali delle più cospicue nostre città, dalle assemblee dei nostri Consorzi, dai pubblici comizi — desiderio appoggiato non ad un principio teorico, che si potrebbe discutere, ma ad una esperienza dolorosa e a speciali necessità delle quali sono giudici competenti soltanto coloro che contro di esse sono costretti a lottare quotidianamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio ha già dichiarato di non insistere.

Ha facoltà di parlare ora l'onorevole Galli.

GALLI. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni, le quali hanno dimostrato come fossero giuste le osservazioni mie. Riconosco che un tempe-

ramento si è trovato in confronto del progetto originario, colla parola temporaneamente. Ma rispondo al ministro e specialmente all'onorevole relatore che non credo sia leggendo sempre un medesimo libro che si diventi sapiente. Non credo che l'ingegnere il quale alla scienza avesse aggiunto la sua pratica sul Po o sulle lagune di Ravenna avrebbe perduto il suo tempo. Del resto mi basta di avere fatto cotesto appunto, augurando che i fatti non mi diano, come temo, ragione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole Riccio ha fatto due osservazioni. Con la prima, che riguarda la specializzazione del corpo degli ingegneri addetti al Magistrato delle acque, egli viene a vulnerare la sostanza stessa del disegno di legge. Egli ha giustamente osservato che qui noi apportiamo una deroga grave ai nostri ordinamenti amministrativi, per i quali i pubblici funzionari, sono chiamati ad esplicare le loro attribuzioni in qualunque punto del Regno, colà dove chi ha la responsabilità dell'amministrazione, ritenga più utile ed opportuna l'opera loro. Invece noi coll'articolo 5 veniamo, per così dire, a localizzare il Magistrato delle acque. È questa certamente una deroga grave alle norme consuete; ma non è nè la prima nè l'ultima ed in ogni caso, essa è utile, e l'onorevole Riccio, spero, lo riconoscerà. Questa infatti è la ragione vera della legge: se tale specializzazione non ci fosse, la legge non avrebbe nessun significato pratico. (*Approvazioni*). Noi vogliamo rinverdire le grandi tradizioni dei nostri idraulici le quali si sono andate via via affievolendo e disperdendo; vogliamo creare un corpo di ingegneri specialisti. Difatti coll'articolo 6, sono istituiti presso l'Università di Padova insegnamenti per le bonifiche, per l'idraulica agraria, per le macchine idrauliche, e per i lavori fluviali e marittimi con esercizi pratici; e l'articolo 9 ammette, che si bandiscano concorsi speciali pel Magistrato alle acque. Ciò sarà, non ne dubito, di grande utilità per la nostra amministrazione; poichè è impossibile continuare in questa via dell'enciclopedismo, che, secondo me, ha fatto molto male nel Genio civile, e in molti altri rami dell'amministrazione. Non è possibile pretendere che l'ufficiale del Genio civile sia ugualmente esperto nelle costruzioni ferroviarie, nella viabilità ordi-

naria, nella materia dei porti, delle opere fluviali e in tutto il resto.

Spero dunque che l'onorevole Riccio vorrà riconoscere che il concetto è nuovo, ma è buono, e che forse dovremo farne altre e più larghe applicazioni nell'avvenire.

L'onorevole Riccio, facendo un'analisi moltosottile dell'ultimo comma dell'articolo ha pure osservato che qui si risolvono per legge questioni le quali dovrebbero essere esaminate con maggiore ponderazione, con un senso più preciso della realtà, nel regolamento.

L'onorevole relatore lo ha pregato di non insistere nella sua proposta, ed io mi unisco al relatore nella stessa preghiera.

La frase, che ha richiamato l'attenzione dell'onorevole Riccio, è questa: « saranno assegnati al Magistrato gli ufficiali del Genio civile, che vi sieno addetti all'atto della pubblicazione della presente legge e che ne faranno domanda ».

La ragione della disposizione è chiara. Noi disponiamo che gli addetti al Magistrato alle acque debbano normalmente rimanere nelle provincie della giurisdizione del Magistrato; non si poteva dunque limitare il diritto di questi funzionari di essere più tardi chiamati a prestar servizio in altre città dove li richiamino interessi di famiglia od altre ragioni personali che non abbiamo il diritto di sindacare. Il loro consenso è quindi una necessità perchè si viene a limitare l'aspettativa legittima della loro carriera. Per questa considerazione io, associandomi all'onorevole relatore, prego l'onorevole Riccio di non insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Mantovani propone di sopprimere nell'ultimo comma le parole: « e di Mantova ».

(*Il deputato Mantovani non è presente*).

Non essendo presente s'intende che rinuncia al suo emendamento.

FERRARIS CARLO. Chiedo di parlare, **PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Le ultime parole dell'onorevole ministro hanno fatto sorgere in me un dubbio. Secondo la proposta concordata fra Ministero e Commissione, gli impiegati addetti al Magistrato non possono essere allontanati che temporaneamente dalla loro sede nel Veneto: si stabilisce così una limitazione al loro eventuale trasferimento. In considerazione di questa circostanza, il ministro ha detto essere equo che gli impiegati del Genio civile, i quali si tro-

vano attualmente nel Veneto, possano restarvi come impiegati addetti al Magistrato e quelli degli altri uffici esservi mandati, gli uni e gli altri in seguito a loro domanda. Ma, secondo il mio avviso, questa disposizione si applica soltanto, pel modo con cui è formulata, al primo impianto, al primo ordinamento del nuovo ufficio. Ma quando, per coprire i posti successivamente vacanti, sarà necessario, dopò questo primo periodo, di destinare al Magistrato impiegati del Genio civile di altre regioni, naturalmente questo nuovo personale dovrà subire quella limitazione nei trasferimenti e quindi non potrà essere allontanato dal Veneto se non temporaneamente. Perciò a me pare che se, pel motivo indicato si autorizzano a fare domanda di essere addetti al Magistrato gli impiegati attualmente nel Veneto e gli impiegati di altri uffici nel periodo del primo ordinamento, bisogna dare anche qualche garanzia a coloro che sarebbero d'ufficio mandati successivamente da altre regioni nel Veneto e che dovrebbero, ripeto, trovarsi nella speciale condizione fatta agli impiegati del Magistrato rispetto al trasferimento.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Colgo l'occasione delle osservazioni fatte dall'amico Ferraris, per dare all'onorevole Riccio, una risposta che varrà ad illustrare quella che darò all'onorevole Ferraris. Giusta l'emendamento concordato fra me e la Commissione, la tabella annessa alla presente legge, non è un ruolo organico, non ha alcuna influenza sulla promozione e sulla carriera, inquantochè i funzionari rimangono sempre compresi nel personale del Genio civile.

Rispondo poi all'onorevole Ferraris che per l'avvenire potranno anche farsi concorsi di specialisti; conformemente alle prescrizioni dell'articolo 6, noi potremo educare nell'Università padovana ingegneri specialisti, i quali abbiano una preparazione tecnica speciale e indire speciali concorsi per i posti che vacassero negli uffici del Magistrato alle acque. Ma io non intendo, perciò, chiudere la porta agli ingegneri laureati in altre Università del Regno. La laurea avrà sempre eguale valore, dovunque sia stata conseguita; ma da ciò non segue, che non si possano per regolamento aprire concorsi speciali per gli ingegneri, che vogliono

addirsi al Magistrato alle acque. Se alcuni fra essi avranno una preparazione speciale, tanto meglio; vinceranno la prova.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Io alludevo agli impiegati del Genio civile che si trovano in altre regioni. Naturalmente non si potranno cuoprire tutti i posti vacanti successivamente nel Magistrato alle acque con i laureati nella scuola d'applicazione dell'Università di Padova: potrà in ogni caso il ministro trovare opportuno di mandarvi funzionari che si trovino in altre regioni. Ora questi nuovi funzionari, che sono mandati al Magistrato alle acque, vengono a subire quella limitazione nei trasferimento che è contemplata dal secondo capoverso dell'articolo 5. Se per causa di questa limitazione si è creduto di concedere la facoltà della domanda a coloro che si trovano attualmente nel Veneto per sapere se vogliono restare nel Magistrato alle acque, ed a quelli di altri uffici per sapere se nel primo impianto vi vogliono andare, dovrà naturalmente per equità concedersi la facoltà di rifiuto a quei funzionari del Genio civile che si trovano in altre regioni, e che saranno destinati al Magistrato alle acque più tardi, cioè trascorso il periodo del primo ordinamento. Questa è l'osservazione che intendevo fare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Dice proprio così: «che pure ne faranno domanda».

FERRARIS CARLO. Si riferisce a quelli che vi saranno addetti nel primo ordinamento, non a quelli destinati posteriormente.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Anche gli altri.

ROMANIN JACUR, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

ROMANIN JACUR, *relatore*. Prego l'onorevole Ferraris di voler considerare che soppresso il ruolo speciale noi abbiamo di accordo col ministro stabilito che la tabella A determina soltanto, quale per grado e numero è il personale del corpo reale del Genio civile che deve rimanere alla dipendenza del Magistrato alle acque. Questa tabella rappresenta una necessità, perchè era necessario di determinare quale sia il personale che deve costituire permanentemente l'ufficio del Magistrato e quello degli uffici del Veneto.

Supponiamo che l'opzione fra quelli che sono negli uffici attuali nel Veneto e quelli che sono fuori del Veneto non copra i posti determinati dalla tabella, allora che cosa accadrà? Accadrà che il ministro manderà degli ingegneri che rimangono nella condizione di tutto il resto del personale del Genio civile. Finchè ci sono posti disponibili questi signori potranno essere assegnati agli uffici del Veneto ed il diritto di opzione li garantisce che rimarranno nel Veneto; quando esaurita l'opzione rimangono disponibili dei posti e quindi occorre di riempire i posti assegnati dalla tabella di altri ingegneri, rimarranno questi ultimi come sono oggi nella condizione degli altri ingegneri tutti del ruolo, cioè permarranno nel Veneto finchè altri domanderanno di essere trasferiti o i posti si riempieranno mano mano coi concorsi per gli ingegneri allievi.

FERRARIS CARLO. Avrete i trasferibili a volontà e quelli trasferibili non a volontà.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. Ma un periodo transitorio bisogna pure rassegnarsi a subirlo.

PRESIDENTE. Non essendovi altre proposte, si dà lettura dell'articolo.

Art. 5.

È approvata la tabella A annessa alla presente legge, che comprende il Magistrato alle acque ed il personale del Genio civile e quello amministrativo, posto alla sua dipendenza.

È autorizzata la maggiore spesa di lire 113,100 per il personale indicato nella tabella C annessa alla presente legge ed aggiunto al ruolo del R. Corpo del Genio civile, quale risulta dalla tabella C, annessa alla legge 3 marzo 1904, n. 66.

Il personale del Genio civile, di cui alla tabella A pur continuando a far parte del ruolo del Genio civile, non potrà che temporaneamente essere trasferito dal territorio sottoposto alla giurisdizione del Magistrato ad altri uffici del Regno, e percorrerà tutta la carriera, fino al grado di ispettore superiore, negli uffici del Compartimento.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno assegnati preferibilmente agli uffici del Veneto gli ufficiali del Genio civile che vi sono al presente addetti e che ne faranno domanda, nonchè, entro i limiti dei posti disponibili e udito il parere del Magistrato alle acque, quelli degli altri uffici del Regno che pure ne faranno domanda.

Si dà lettura delle tabelle A e C.

Tabella A.

Personale del Regio Magistrato delle acque

Regio Magistrato alle acque — annue lire 10,000

Personale del Corpo reale del Genio civile alla dipendenza del Magistrato delle acque.

Grado e classe	Numero	Stipendio individuale	Spesa complessiva
Personale superiore.			
Ispettori superiori di 1ª classe	2	9,000	18,000
» » di 2ª »	2	8,000	16,000
Ingegneri capi di 1ª classe	7	6,000	42,000
» » di 2ª »	4	5,000	20,000
Ingegneri di 1ª classe	16	4,000	64,000
» di 2ª »	15	3,500	52,500
» di 3ª »	11	3,000	33,000
Ingegneri allievi	8	2,000	16,000
Personale subalterno.			
Aiutanti principali	9	3,500	31,500
» di 1ª classe	21	3,000	63,000
» di 2ª »	20	2,400	48,000
» di 3ª »	12	1,800	21,600
Personale d'ordine.			
Archivisti	4	2,500	10,000
Ufficiali d'ordine di 1ª classe	10	2,000	20,000
» » di 2ª »	6	1,500	9,000
» » di 3ª »	3	1,200	3,600
Personale di servizio.			
Inservienti di 1ª classe	6	1,200	7,200
» di 2ª »	7	1,000	7,000
» di 3ª »	6	900	5,400
			487,800

Segue Tabella A.

**Personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici
alla dipendenza del Magistrato delle acque.**

Grado e classe	Numero	Stipendio individuale	Spesa complessiva
Personale amministrativo.			
Capo sezione amministrativo di 1ª classe.	1	5,000	5,000
Segretario amministrativo di 1ª classe.	1	4,000	4,000
Id. id. di 2ª classe.	1	3,500	3,500
Personale di ragioneria.			
Segretario di ragioneria di 1ª classe.	1	4,000	4,000
Id. id. di 2ª classe.	1	3,500	3,500
Personale d'ordine.			
Archivista di 2ª classe	1	3,200	3,200
			<hr/> 23,200 <hr/>

Tabella C.

Personale da aggiungersi al ruolo organico del Corpo Reale del Genio Civile
di cui nella tabella C annessa alla legge 3 marzo 1904, N. 66.

Grado e classe	Numero	Stipendio individuale	Spesa complessiva
Personale superiore.			
Ispettori superiori di 1ª classe	1	9,000	9,000
Ispettori superiori di 2ª id.	2	8,000	16,000
Ingegneri capi di 1ª id.	2	6,000	2,000
Ingegneri di 3ª id.	6	3,000	18,000
ingegneri allievi	6	2,000	12,000
Personale subalterno.			
Aiutanti di 1ª classe	5	3,000	15,000
Id. di 2ª id.	8	2,400	19,200
Id. di 3ª id.	2	1,800	3,600
Personale d'ordine.			
Ufficiali d'ordine di 1ª classe.	1	2,000	2,000
Id. di 3ª classe.	2	1,200	2,400
Personale di servizio.			
Inservienti di 2ª classe.	3	1,000	3,000
Id. di 3ª id.	1	900	900
		L.	113,100

Pongo ai voti l'articolo 5 con le tabelle annessi.

Chi l'approva si compiaccia di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5-bis.

Al personale del Genio civile, di cui nella tabella A, saranno applicabili tutte le disposizioni delle leggi organiche del Genio civile, in quanto non sia derogato dalla presente legge. Nessun provvedimento potrà essere preso riguardo al detto personale, nè alcun incarico estraneo alle ordinarie attribuzioni gli potrà essere affidato, senza il preventivo parere del Magistrato alle acque, al quale sarà riservata la esclusiva facoltà di distribuire il personale stesso fra i vari uffici del compartimento, e di disporne i trasferimenti da un ufficio all'altro.

Per l'ammissione di ingegneri-allievi da destinare negli uffici del compartimento saranno banditi concorsi speciali.

Nel caso di promozioni a grado, fino a quello di ingegnere capo, per i quali non esistano contemporaneamente vacanze negli uffici dipendenti dal Magistrato, l'ufficiale promosso potrà, quando il servizio lo esiga, ed in seguito a richiesta del Magistrato, rimanere a disposizione del Magistrato stesso per prestar servizio presso l'ufficio centrale di Venezia, o presso gli altri uffici.

Quando per la promozione ad ispettore superiore, di uno degli ingegneri capi di detti uffici, venga a superarsi il numero degli ispettori assegnato dalla tabella A al Magistrato alle acque, questi esprimerà al ministro il proprio avviso sulla scelta dell'ispettore che debba essere trasferito dal compartimento al servizio generale.

Il più anziano fra gli ispettori superiori addetti al Magistrato sarà aggiunto con diritto di voto al Comitato del personale del Genio civile di cui all'articolo 9 della legge 22 agosto 1895, n. 547.

Gli ispettori superiori di cui alla tabella A risiedono presso il Magistrato alle acque in Venezia, e intervengono alle sedute del Consiglio superiore dei lavori pubblici e delle sue sezioni, di regola solo quando devono esaminarsi affari riguardanti il territorio sottoposto alla giurisdizione del Magistrato, e quando siano invitati dal presidente del Consiglio soltanto per casi straordinari.

FERRARIS CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Io vorrei domandare all'onorevole relatore ed all'onorevole ministro, perchè nell'ultimo capoverso abbiamo scritto che apparterrà al Comitato del personale del Genio civile il più anziano fra gli ispettori superiori addetti al Magistrato, e non il Magistrato stesso.

Noi abbiamo nell'ordine del giorno un disegno di legge, il quale dovrà essere discusso dopo il presente, appunto relativo all'ordinamento del Genio civile, e che contiene una modificazione alla legge del 1895 sulla composizione di quel Comitato. Ora di quel Comitato sono chiamati a far parte quattro ispettori superiori preposti a compartimenti, quindi i veri capi di questi compartimenti. Ora il capo del compartimento veneto è veramente il Magistrato alle acque. Io ammetterei che potesse il Magistrato alle acque delegare il più anziano degli ispettori superiori che appartengono al Magistrato stesso, allora quando egli non possa intervenire: ma crederei opportuno che a far parte di questo Comitato del personale del Genio civile sia chiamato il capo del dipartimento veneto, che sarà il Magistrato alle acque.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. La Commissione ed il Ministero hanno considerato che se il Magistrato alle acque è desiderabile che debba essere tecnico può anche non esserlo e non è detto poi in nessun luogo che debba essere un funzionario del Genio civile.

La legge organica per il Genio civile stabilisce che nel Comitato del personale debbano far parte ispettori del Genio civile e gli ingegneri del Genio civile assegnati al compartimento del Magistrato è giusto, è doveroso che abbiano almeno un loro rappresentante — che li conosca tutti — in seno al Comitato che provvede alle promozioni ed alle punizioni. Questa è la sola ragione per la quale non si è preferito il Magistrato alle acque, perchè, ripeto, quantunque il Magistrato sia capo dell'ufficio, dalla legge non è detto — che debba far parte del Genio civile. La legge, lo pone anzi fuori qualsiasi ruolo. Il Consiglio dei ministri sceglierà la persona che crederà più opportuna.

La designazione di questo ispettore è una garanzia data al personale del Genio civile che rimane alla dipendenza del Magistrato. Questo personale avrà in seno al Comitato un ispettore, che trovandosi a contatto permanente con questo personale sarà in grado di conoscerlo e di porgere al Comitato no-

tizie sulle sue qualità tecniche e morali e sul modo col quale adempie le mansioni affidategli.

FERRARIS CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Confesso che le argomentazioni dell'onorevole Romanin-Jacur non mi hanno convinto. Prima di tutto può essere una garanzia per il personale del Genio civile che, a far parte di questo Comitato, sia chiamato uno che non appartenga proprio al Genio civile stesso, purchè abbia una speciale competenza in materia di personale.

Il Magistrato delle acque, il quale è veramente il capo di tutto il personale del Magistrato stesso, può essere sciolto da qualche pregiudizio e da qualche tendenza esclusiva, che può derivare all'appartenere a un dato Corpo di funzionari. In secondo luogo il non appartenere eventualmente al Genio civile non può togliergli la capacità di conoscere il personale; anzi lo deve conoscere molto bene dal momento che gli sono affidate delle facoltà gravissime rispetto alla distribuzione ed ai trasferimenti di tutti i suoi funzionari, che per la massima parte sono del Genio civile.

Quindi non credo che sia opportuno l'escludere il Magistrato alle acque dall'appartenere al Comitato centrale del personale.

Ma se il Governo e la Commissione non accettano la mia proposta, io non voglio far perdere tempo alla Camera e non vi insisto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Vorrei accettare la proposta dell'onorevole Ferraris, se non ne fossi distolto da una considerazione più grave ancora di quella esposta dall'onorevole relatore.

Il Magistrato delle acque è costituito, per il presente disegno di legge, come il capo supremo di tanti e così importanti servizi che il distorglielo da questa, che dev'essere la missione sua, per farlo viaggiare da Venezia a Roma, e dargli modo di assistere alle riunioni del Comitato del personale, creda l'amico Ferraris che non è prudente. Noi abbiamo bisogno di chiedere a quest'uomo il sacrificio di tutte le sue ore, di tutta la sua attività; egli deve restare a Venezia, e non essere preoccupato d'altro che del gravissimo compito, che la legge gli affida.

Perciò non mi pare opportuno attribuirgli ancora funzioni, non essenziali per il suo ufficio, e per le quali può anche non avere competenza, perchè egli può essere un ingegnere idraulico e non conoscere sufficientemente il personale.

Quindi prego l'onorevole Ferraris di non insistere.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte e nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 5-*bis*

(È approvato).

Art. 5-*ter*.

Agli uffici del Genio civile, attualmente esistenti nel compartimento territoriale del Magistrato delle acque, rimangono affidate, sotto la dipendenza dell'Amministrazione centrale, tutte le altre attribuzioni loro conferite dalle leggi e non comprese nella presente.

Il ministro dei lavori pubblici, con suoi decreti, potrà però delegare al Magistrato delle acque quelle funzioni che l'esperienza dimostrasse compatibili con le attribuzioni speciali a lui affidate da questa legge, e che risultassero utili nell'intento di rendere più facile e più sollecito il disbrigo degli affari.

(È approvato).

Art. 5-*quater*.

Presso la sede del Magistrato delle acque risiederà permanentemente agli effetti della presente legge il personale forestale quale risulta dalla tabella B annessa alla presente legge.

È autorizzata la spesa relativa di lire 13,400, e sono consentite le analoghe variazioni nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Il personale forestale necessario per lo studio e la esecuzione dei lavori di sua competenza, derivanti dalla presente legge, dipenderà nei riguardi tecnici dal Magistrato delle acque e costituirà un Corpo speciale destinato a prestare servizio nel compartimento territoriale assegnato al Magistrato stesso.

Tanto il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici quanto il personale forestale, pure essendo posti alla dipendenza del Magistrato delle acque, continueranno a far parte dei rispettivi organici.

Tabella B

Personale forestale che risiederà permanentemente presso il Magistrato delle acque.

Grado e classe	Numero	Stipendio in individuale	Spesa complessiva
Ispettore superiore forestale di 1ª classe	1	6,000	6,000
» forestale di 1ª classe	1	4,000	4,000
Sotto ispettore forestale	1	2,500	2,500
Sorvegliante forestale	1	900	900
			13,400

(È approvato).

Art. 6.

Al fine di promuovere la formazione di un Corpo di funzionari esperti ed addottrinati nelle speciali materie sono istituiti presso la Scuola d'applicazione della regia Università di Padova i seguenti insegnamenti speciali:

- Bonificazioni e idraulica agraria;
- Macchine idrauliche;
- Lavori fluviali e marittimi.

L'indirizzo pratico di tali insegnamenti sarà rafforzato da corsi complementari e da esercizi promossi dalla direzione della Scuola.

Con decreto reale promosso dal ministro della pubblica istruzione, di concerto col ministro del tesoro, saranno determinati l'organico per questi insegnamenti e le modalità per gli esercizi pratici.

La spesa complessiva non potrà eccedere le lire 20,000 e sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

Al Magistrato delle acque è affidato l'incarico di provvedere col personale da lui dipendente alla raccolta ordinata e metodica delle osservazioni idrografiche che riguardano i fiumi soggetti alla sua giurisdizione, la laguna ed il mare di Venezia.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Seta.

DE SETA. Devo fare una modesta osservazione, tanto per spiegar maggiormente quest'articolo.

È detto nel primo capoverso che si tratta

di specializzare le materie relative al nuovo istituto e si parla delle macchine idrauliche, dei lavori fluviali e marittimi e si accenna alla Scuola di applicazione della regia Università di Padova.

Ora credo che si debba distinguere che la Scuola di applicazione degli ingegneri di Padova è assolutamente distinta dalla regia Università ed ha tradizioni nobilissime.

Aggiungo inoltre che gli insegnamenti di cui si parla in questo articolo sono già distinti in tutte le scuole d'applicazione del Regno, e che, per quanto riguarda l'insegnamento, macchine idrauliche, esso è già impartito dal professore di idraulica. Io credo che il concetto della Commissione non sia stato solamente quello di estendere i programmi di questi insegnamenti, ma anche di distinguerli l'uno dall'altro in modo da affidarli ciascuno ad uno speciale professore. Crederei quindi utile di chiarire questo concetto nell'articolo, dato che, come ripeto, questi insegnamenti già esistono nelle Scuole d'applicazione del Regno, compresa quella di Padova.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. Questo articolo è stato concordato da due successivi ministri della pubblica istruzione, col direttore della scuola di applicazione degli ingegneri di Padova e col rettore dell'Università, espressamente venuti a Roma due o tre volte; e si domandava l'istituzione di tre cattedre speciali, come l'onorevole De Seta troverà nell'analogo articolo del progetto, testo ministeriale, dove appunto

era detto: « sono istituiti questi insegnamenti ».

Le osservazioni presentate oggi dall'onorevole De Seta furono fatte da alcuni dei suoi membri in seno alla Commissione. Appunto questi colleghi rilevarono che gli insegnamenti in parola sono impartiti già, più o meno estesamente, in tutte le scuole di applicazione; ed allora, d'accordo con l'onorevole ministro del tempo, onorevole Bosselli, si sostituì, all'obbligo tassativo di istituire delle vere cattedre speciali, la dizione attuale dell'articolo, secondo la quale il ministro della pubblica istruzione giudicherà esso, tranquillamente esaminando lo stato attuale degli insegnamenti, se sarà il caso di istituire delle vere e proprie cattedre speciali o di dare degli incarichi. Vedrà il ministro ciò che sarà più opportuno di fare per questi insegnamenti ed anche per gli esercizi pratici. Lo scopo che si vuole raggiungere è assai chiaro. Siccome le regioni Veneta, Ferrarese, Bolognese e Ravennate presentano esempi di ogni specie di lavori idraulici, si vuole dare facoltà al Governo di estendere questi speciali insegnamenti in modo che coloro i quali frequenteranno la Scuola d'applicazione di Padova possano riuscire teoricamente e praticamente il meglio possibile addottrinati in questa speciale parte della ingegneria idraulica.

Prego pertanto l'onorevole De Seta, che è distinto ingegnere e che conosce assai bene queste cose, di non insistere nella sua proposta, perchè quanto si determina in questo articolo è il risultato degli studi compiuti dalla Commissione con le persone meglio competenti a giudicare di queste cose.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Seta.

DE SETA. Convegno con l'onorevole relatore sull'opportunità di specializzare questi insegnamenti, ma non posso consentire che si parli di istituirli una volta che questi insegnamenti già esistono in tutte le scuole d'applicazione, compresa quella di Padova. Io credevo che la Commissione intendesse di distinguere i tre insegnamenti in modo che ognuno di essi venisse affidato ad un valente professore, ed anzi ciò sarebbe non solo opportuno, ma necessario. Spero che l'onorevole ministro intenderà la cosa in questo senso, ma ad ogni modo non insisterò ulteriormente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, ministro dei lavori pub-

blici. L'onorevole De Seta ha fatto una giusta osservazione, quando ha notato che questi insegnamenti sono già impartiti nelle scuole di applicazione del Regno. Ma essi sono impartiti solo in quanto debbono servire a completare la cultura tecnica generale richiesta per chiunque aspiri alla laurea di ingegnere.

Il concetto della Commissione è un altro. La Commissione vuole un insegnamento specializzato in modo da dare una cultura tecnica speciale diretta a istruire ingegneri competenti particolarmente nei servizi affidati al Magistrato alle acque. Si tratta di sapere soltanto, se i mezzi siano corrispondenti al fine.

Dapprima si pensò di stabilire cattedre ordinarie; ma la Commissione vide che ciò non era necessario nè opportuno; ed allora si propose che fossero istituiti insegnamenti complementari su tali materie.

Ora l'onorevole De Seta dice: non è necessario di istituire cattedre, perchè già ci sono, è necessario soltanto di estendere i programmi. Ma io credo che l'estendere i programmi sarebbe di scarsa efficacia; perchè ciascun professore ha il suo programma; e nessuno può imporre ai professori universitari di svolgere più o meno largamente questa o quella parte della disciplina che professano.

Tuttavia riconosco che l'osservazione del collega De Seta, in quanto mira a determinare il carattere di tali insegnamenti speciali, è giusta ed opportuna. Epperò prego la Commissione di aggiungere la parola « speciali » dopo le parole « i seguenti insegnamenti ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANIN-JACUR, relatore. Siamo perfettamente d'accordo: la Commissione accetta di gran cuore l'aggiunta della parola « speciali » proposta dal ministro.

PRESIDENTE. Allora, d'accordo con la Commissione, il ministro propone di aggiungere la parola « speciali » al primo capoverso dell'articolo 6 in modo che sarebbe modificato così:

« Al fine di promuovere la formazione di un Corpo di funzionari esperti ed addottrinati nelle speciali materie sono istituiti presso la Scuola d'applicazione della regia Università di Padova i seguenti insegnamenti speciali: » Il resto come nel testo concordato di cui fu data lettura.

Pongo a partito quest'articolo 6 così modificato.

(È approvato).

Art. 7.

Sono demandate al Magistrato delle acque per il territorio del compartimento da esso amministrato tutte le attribuzioni, ora spettanti, in conformità delle leggi vigenti, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dell'agricoltura, industria e commercio ed ai prefetti del Regno in materia di acque pubbliche, di bonificazioni, del regime dei porti, spiagge e fari e del regime forestale, come pure quelle relative alla costituzione dei consorzii.

Spettano altresì al Magistrato delle acque nei limiti territoriali sopra indicati:

a) i poteri oggi riservati dalle leggi ai prefetti delle provincie in argomento di espropriazioni per pubblica utilità, semprechè si riferiscano ad opere idrauliche e di bonifica ed al regime dei porti, spiagge e fari;

b) la facoltà di sollevare i conflitti di attribuzione di cui all'articolo 1 e seguenti della legge 31 marzo 1877, n. 3761;

c) la sorveglianza, secondo le disposizioni delle leggi vigenti sui consorzii di difesa, di scolo, di bonifica, e forestali nel territorio compreso nel compartimento, e, quando lo reputi necessario, la facoltà di esaminarne i bilanci, di controllarne le erogazioni, di annullarne le deliberazioni illegali, di proporre alle rispettive rappresentanze le riduzioni delle spese tecniche, legali e di amministrazione, di coordinare la rispettiva azione in relazione alle necessità della difesa e all'interesse generale del buon regime delle acque, e di promuovere la fusione dei singoli consorzi e delle relative amministrazioni in comprensorii conformi all'indole idraulica ed agricola dei territorii, giusta le norme e le cautele che saranno determinate col regolamento di cui all'articolo 14 della presente legge;

d) la facoltà di esperire amichevoli componimenti nei conflitti per materia di acque fra Consorzi ed anche, entro il perimetro di uno stesso Consorzio, fra la legale rappresentanza del Consorzio e taluno fra gli interessati;

e) le proposte motivate per eventuali scioglimenti delle amministrazioni dei Consorzi sopradetti, e delle nomine dei commissari straordinari;

f) la gestione economica ed amministrativa dei lavori concernenti opere

idrauliche di 1ª e 2ª categoria, opere marittime e di bonificazione di prima categoria, riservate però al Ministero dei lavori pubblici le attribuzioni assegnategli in argomento con le leggi 2 aprile 1885, n. 3095, e 22 marzo 1900, n. 195;

g) la facoltà di proporre, secondo il diverso regime e i diversi bisogni dei corsi d'acqua del compartimento, le modificazioni ai regolamenti oggi in vigore sia per la conservazione degli argini e dei manufatti, sia per la difesa loro in tempo di piena, sia per l'esercizio della navigazione e della fluitazione, ed, occorrendo, di proporre di nuovi;

h) le attribuzioni dei Comitati forestali di cui all'articolo 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, serie 2ª.

Nulla è innovato alle norme amministrative vigenti in materia di concessioni per derivazioni di acque pubbliche. Il Magistrato alle acque dovrà però prima che le domande per nuove concessioni sieno ammesse all'istruttoria essere inteso nei riguardi del sistema generale del corso di acqua, della navigazione e del regime idraulico.

La polizia idraulica nei riguardi delle concessioni già esistenti e di quelle che verranno concesse spetterà al Magistrato.

A questo articolo l'onorevole Galli Roberto propone: « Alla lettera c sopprimere la seconda parte dell'articolo come contraria all'articolo 18 della legge organica sulle opere pubbliche ». L'onorevole Galli Roberto ha facoltà di svolgere questa sua proposta.

Dopo, avendo domandato facoltà di parlare, parlerà l'onorevole Poggi.

GALLI ROBERTO. Pregherei l'onorevole ministro e la Commissione di accettare il mio emendamento. Dirò subito anche che mi limiterei a sopprimere la parte assolutamente indispensabile e chiusa nelle parole « quando lo reputi necessario la facoltà di esaminarne i bilanci, ecc. ». Non mi sembra giusto infatti ed opportuno che si debba sopprimere, così incidentalmente, direi quasi di straforo, quello che è stabilito da una legge organica fondamentale. E legge organica fondamentale è quella dei lavori pubblici, la quale stabilisce una piena libertà nell'amministrazione dei consorzii. Essi hanno speso per proprio conto, e amministrano per proprio conto. C'è la vigilanza del Governo. Ma perchè si deve togliere proprio l'autonomia a questi corpi che hanno fatto buona prova, che sono costituiti li-

beralmente e che lavorano e si mantengono a proprie spese?

Perciò pregherei il Governo di volere accettare anche cotesto emendamento, che ha per sè una lunga esperienza e che costituisce una domanda di vera giustizia e di educazione civile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Poggi.

POGGI. Io pregai altra volta la Commissione, la prego oggi, e prego il Governo che non dimentichi in questa legge le acque di irrigazione. Non mi è possibile concepire l'opera del Magistrato alle acque se non viene deferita alla sua autorità la duplice sorveglianza sopra le acque di scolo e su quelle di irrigazione. Ben è vero che si potrebbe prescindere da queste e lasciare al regolamento di determinare anche ciò; ma è molto bene che la legge, poichè parla di acque di scolo, di bonifiche, del regime forestale, accenni anche alle acque di irrigazione che non sono sempre le acque pubbliche cui allude la legge, acque di irrigazione che possono essere anche private e che in tutti i casi finiscono al mare e prima s'intralciano con le acque di scolo. Altrimenti vedremo scaturire conflitti tra consorzi di irrigazione e consorzi idraulici. Basta considerare il capoverso dell'articolo 7 per vedere la necessità di aggiungere dopo la parola « bonificazione » le parole « di irrigazione »; e al comma c), dopo le parole « di scolo, di bonifica », aggiungere, dopo una virgola, le parole « di irrigazione ».

Confido che Commissione e Governo vorranno accettare questo che non forma veramente un emendamento, ma solo una necessaria dilucidazione e un necessario complemento della dizione della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alessio.

ALESSIO. Prego la Camera e la Commissione di voler mantenere l'inciso della lettera c intorno alla sorveglianza sui consorzi come fu concordato fra Ministero e Commissione.

Il testo precedente era molto più severo. Secondo il mio modo di vedere, per esperienza personale delle condizioni amministrative dei consorzi del mio paese, credo che quel testo più severo rispondesse meglio alla realtà e alla necessità delle cose. Il Governo ha creduto di insistere per un testo più temperato: alla facoltà di ridurre le spese, ha sostituito la facoltà di proporre le riduzioni, e sta bene. Ma non passiamo il limite.

Il concetto dell'autonomia a cui si riferisce l'onorevole Galli è un concetto alquanto contraddittorio in relazione alle condizioni reali, alle condizioni effettive delle amministrazioni consorziali: è opportuno quindi che le amministrazioni consorziali siano poste sotto sindacato perchè molte volte in esse s'infiltrano interessi che non sono gli interessi dei proprietari, che non sono gli interessi idraulici di bonifica che difendono. È giusto quindi che il Magistrato alle acque abbia autorità sufficiente per esercitare il più completo sindacato.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Galli è accettato, onorevole relatore?

ROMANIN-JACUR, *relatore*. La Commissione non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Galli. La Commissione non senza rincrescimento ha fatto atto di deferenza al ministro concordando questa formula che, come ha detto bene l'onorevole Alessio, è molto ma molto più mite di quella originariamente presentata dal Governo. Era già stata temperata dalla Commissione, nel testo concordato col precedente Ministero, ed ora l'abbiamo temperata ancora per acconsentire all'invito fattoci dal ministro che si è trovato di fronte agli emendamenti proposti dall'onorevole Galli. Io lo prego di mettere a raffronto il testo della disposizione attuale col testo dell'articolo presentato originariamente per vedere quale cammino si sia fatto e si sia dovuto fare, dirò così, per accondiscendere alle raccomandazioni e modificazioni suggerite da quei colleghi che si sono fatti eco dei desideri espressi da alcuni di questi consorzi, molti dei quali, me lo lasci dire l'onorevole Galli, hanno malamente sostenuto che la loro autonomia fosse assoluta e completa sino dall'epoca della loro istituzione.

L'onorevole Galli può vedere, dalla nota posta in calce nella mia relazione, che questi consorzi, al momento della loro istituzione e per molto tempo, godettero ben altra libertà di quella concessa oggi dall'articolo 118 della legge sulle opere pubbliche. Nella relazione io ho accennato, fondandomi sopra un testo ufficiale, ai decreti della Repubblica Veneta che istituirono molti di quei consorzi e ne regolarono il funzionamento. La disposizione che ora si discute è così temperata che non ha più la importanza che le attribuisce il collega onorevole Galli.

Oggi questi consorzi per l'articolo 118 della legge sui lavori pubblici funzionano secondo le disposizioni dei loro statuti che, dopo

annesso il Veneto al Regno d'Italia, hanno dovuto essere modificati, approvati e resi esecutori secondo le leggi del nuovo regime; onde parte dei dubbi sollevati dall'onorevole Galli oggi scompaiono per il fatto stesso delle disposizioni contenute negli statuti esistenti e la disposizione dell'articolo che dichiara che non si mutano le leggi vigenti.

Non ometto poi di ricordare all'onorevole Galli che molti consorzi sono di bonificazione e questi hanno legge e regolamento speciale, che non sono mutati con le attuali proposte, leggi e regolamenti che portano disposizioni restrittive della autonomia consorziale assai maggiori di quelle ridotte a ben piccola cosa che abbiamo ora in discussione.

Risponderò all'onorevole Poggi...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Accettiamo la proposta Poggi.

ROMANIN-JACUR, *relatore* ... che la sua proposta non mi pare necessaria, perchè gli ultimi capoversi dell'articolo parlano già della materia delle derivazioni o da farsi od esistenti e credo che l'onorevole Poggi possa accontentarsi di essi. (*Conversazioni*).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Riccio.

RICCIO. Una osservazione debbo fare e questa volta nell'ordine di idee dell'onorevole relatore. A me pare che nel comma c dell'articolo 7 si trovi una facoltà incompleta data al Magistrato, quella di proporre, semplicemente proporre, la riduzione delle spese tecniche, legali e di amministrazione. Ma io domando: e se il consorzio non accetta le proposte? Che cosa potrà fare il Magistrato alle acque? E notate che, secondo questo articolo, la facoltà della sorveglianza e del sindacato può arrivare sino ad annullare le deliberazioni illegali, dirigere l'azione del consorzio in un senso piuttosto che nell'altro. Date al Magistrato la facoltà di annullare le proposte illegali e poi limitate la facoltà in fatto di spese alle semplici proposte, le quali possono anche non essere accolte, possono restare lettera morta.

Nel progetto antico, come fu proposto dal Governo e accettato dalla Commissione, vi era inclusa la facoltà di ridurre le spese. E del resto in tutte le nostre amministrazioni si concedono al tutore le facoltà di ridurre le spese degli enti soggetti a tutela; così è anche per i nostri Consigli comunali. Come dare al Magistrato alle acque facoltà minori di quelle che si danno delle autorità tutorie sui comuni?

Le nostre autorità tutorie possono ridurre le spese anche di grossi comuni, come Roma, Napoli, Milano e via dicendo, ed ora non abbiamo il coraggio di dare al Magistrato la facoltà di ridurre le spese di consorzi, e ci limitiamo a proposte di riduzioni, le quali non avranno valore pratico. Ritorniamo dunque al testo come era presentato, dando al Magistrato che esamina il bilancio e verifica le erogazioni, anche la facoltà di ridurre le spese.

E poichè questa proposta si riattacca al testo antico ed è nell'ordine d'idee del relatore, troverà una sorte migliore di quelle fatte precedentemente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Qui bisogna trovare la via mediana e diritta tra due opposte tendenze. Da una parte v'è la tendenza dell'antico disegno, accettato dalla Commissione, ed a cui ha fatto plauso l'onorevole Alessio, per cui al Magistrato alle acque sarebbe stata data facoltà di ridurre di sua autorità le spese dei Consorzi. Dall'altra v'è la tendenza dell'onorevole Galli, che non vorrebbe neppure riconoscere il diritto nel Magistrato di vigilare, di controllare, di annullare le deliberazioni illegali, e di fare proposte di riduzione di spese. Ora, a parer mio, la via diritta non si può altrimenti ricercare che seguendo questo concetto: che, cioè, i consorzi costituiscono enti autonomi sì, ma sotto la tutela del dritto pubblico. Questo è, a parer mio, lo stato della nostra legislazione. (*Interruzione del deputato Riccio*). Abbia la cortesia l'onorevole Riccio di ascoltarmi, e forse c'intenderemo.

Data l'autonomia di questi enti, si tratta di sapere quale potestà bisogna riconoscere al Magistrato. Bisogna riconoscergli una potestà di tutela, cioè la ingerenza nelle deliberazioni ai consorzi? o riconoscergli la semplice vigilanza, e cioè il diritto di annullare i provvedimenti illegali? In altri termini, gli si deve attribuire il controllo di merito o il controllo di legittimità? Allora soltanto è possibile un controllo di merito quando sia ammissibile una vera e propria tutela, per cui si può sostituire ad una deliberazione un'altra deliberazione; ma quando si tratta di enti autarchici come i consorzi, è necessario limitare, pur riconoscendola, la funzione del Magistrato.

Perciò, fra le due tendenze opposte, ho creduto che la via migliore da seguire fosse quella di non ammettere che i Consorzi

possano deliberare contro la legge, senza che vi sia un rimedio pronto ed efficace nell'azione del Magistrato diretta ad annullare le deliberazioni illegali; ma di non ammettere neppure che sia lesa l'autonomia di questi enti consorziali, permettendo al Magistrato di sostituirsi alle loro deliberazioni e prenderle deliberazioni diverse, anche quando il dissenso non fosse sulla legalità, ma sul merito. Ecco la ragione per cui abbiamo ammesso soltanto il diritto di proporre la riduzione delle spese; diritto che non è poi affatto irrisorio, perchè vi sono controlli non contemplati dal diritto pubblico o dalla lettera della legge, ma che non sono perciò meno efficaci nei paesi in cui la pubblica opinione spiega tanta e così grande autorità per mezzo della pubblica stampa. Quando il Magistrato alle acque dicesse agli amministratori di un Consorzio: « voi sperperate il danaro dei consorziati in opere inutili, voi stipendiate avvocati o ingegneri che non fanno nulla, non solo le rimostranze degl'interessati, ma benanche il movimento della opinione pubblica costringerebbero i consorzi a ridurre le spese superflue. Ammettere una soluzione estrema, come quella ammessa dal disegno precedente, cioè il diritto nel Magistrato alle acque di sostituirsi ai deliberati dei corpi autonomi, mi pare una offesa ai principi del nostro diritto pubblico. D'altra parte non ammettere alcun controllo, neppure di legittimità, come vorrebbe l'onorevole Galli, significherebbe disconoscere quella legittima vigilanza, che il Magistrato alle acque deve esercitare sopra tutti i Consorzi di qualunque natura, compresi forse anche quelli di irrigazione, cui accennava l'onorevole Poggi.

Ci sembra così di aver trovato la via diritta tra le due opposte tendenze, che si sono disputate il campo in questa materia.

Faccio un'ultima avvertenza. Come ho già avuto l'onore di dichiarare alla Camera, l'antico disegno è stato emendato per non annullare la responsabilità ministeriale. Quindi ai poteri deliberanti del Magistrato alle acque siamo andati spesso sostituendo la facoltà di far proposte, riservando i poteri deliberanti al ministro nei casi più gravi.

Tuttavia, movendo da questo concetto, abbiamo dimenticato di coordinare l'articolo 7, il quale non può evidentemente senza contraddizione, essere mantenuto nella primitiva sua forma, che è la seguente: « Sono demandate al Magistrato alle acque tutte le attribuzioni ora spettanti, in conformità delle leggi vigenti, al Ministero dei lavori

pubblici, al Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, ecc. » Ciò significherebbe fare rivivere quel concetto che abbiamo ripudiato, perchè la responsabilità dei provvedimenti rimanesse al ministro. Questa prima parte deve dunque essere cancellata perchè sarebbe in contraddizione del concetto fondamentale accolto nel testo concordato; e si aggiunga, che la forma troppo generica ed assoluta potrebbe dar luogo a gravissime difficoltà e dubbi d'interpretazione.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. Almeno le attribuzioni dei prefetti bisognerebbe lasciargliele, perchè altrimenti manca l'unità!

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Verrebbe soppressa soltanto la prima parte dell'articolo, la formula generale darebbe luogo a molte questioni. (*Commenti. — Conversazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Carlo Ferraris. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Sopprimendo la prima parte dell'articolo, io pregherei il ministro e il relatore di darmi una spiegazione sulla interpretazione che dovrà poi essere data alla lettera *b* di questo articolo. Infatti nella lettera *a* si dice che spettano al Magistrato delle acque i poteri oggi riservati dalle leggi ai prefetti delle provincie in argomento, ecc. Quindi qui si tolgono via determinate attribuzioni ai prefetti e si deferiscono al Magistrato delle acque. Poi viene la lettera *b*, che dà al Magistrato la facoltà di sollevare i conflitti di attribuzione di cui all'articolo 1 e seguenti della legge 31 marzo 1877. Ora qui sorge il dubbio se vi sia nel Magistrato delle acque una facoltà *concorrente* alla facoltà dei prefetti, o la facoltà *esclusiva* di sollevare questi conflitti di attribuzione per le materie contemplate dalla lettera *a*. Sarebbe bene chiarire questo dubbio.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. I prefetti non li sollevano mai.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole De Nava.

Ne ha facoltà.

DE NAVA. Io avevo domandato la parola per chiedere schiarimenti intorno alla prima parte dell'articolo 7, su cui ha testè parlato l'onorevole ministro.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Si sopprime la prima parte.

DE NAVA. Le parole pronunciate dall'onorevole Gianturco, che è giureconsulto eminente, dimostrano che egli ha già compreso le gravissime difficoltà a cui si sarebbe andati incontro, qualora si fosser o

in maniera generica attribuite al Magistrato alle acque tutte le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, comprese quelle che ha in secondo grado. La soppressione della prima parte semplifica la questione; però è necessario ancora un lavoro di coordinamento con l'articolo 9, per tutto ciò che si riferisce ai ricorsi.

Infatti al Magistrato alle acque si attribuiscono con l'articolo 7 provvedimenti ora di competenza dei prefetti, e poi nell'articolo 9 si dice in maniera generica che contro i provvedimenti del Magistrato è dato il ricorso gerarchico al Ministero dei lavori pubblici, e poi contro i decreti del Ministero il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Con ciò si crea una antinomia con le leggi generali, in quanto che alcune delle attribuzioni ora devolute al Magistrato alle acque, sono per natura loro provvedimenti definitivi.

Mi basta citare i provvedimenti in materia di espropriazione, che sono stati ritenuti sempre provvedimenti definitivi dei prefetti, contro dei quali si ricorre direttamente alla IV Sezione.

Qualora mettessimo in questa legge una disposizione d'indole generale, per cui contro tutti i provvedimenti del Magistrato alle acque si debba ricorrere prima al ministro, e poi contro il provvedimento del ministro alla IV Sezione, creeremmo una vera dissonanza legislativa, senza vantaggio pel Veneto. Quindi pregherei la Commissione e il ministro (il quale, del resto, in questa materia, è maestro) di coordinare questa disposizione, per evitare nella pratica gravi difficoltà. Vorrei che questa legge, che è un vero esperimento di decentramento, non trovasse, nella sua applicazione, inciampi; ma avesse davanti a sé il cammino ampio e spianato, per servire poi di modello ad altre leggi simili. (*Approvazioni*).

GALLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GALLI. Volevo dire che ho piacere di avere prevenuto le dichiarazioni del ministro, il quale ha accettato il concetto mio; e che non insisto.

RICCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

RICCIO. Due parole sole. Confesso di non essere stato persuaso dalle parole del ministro, il quale pure ha detto cose molte giuste circa la funzione del Magistrato alle acque.

Egli dice che è funzione di semplice vigilanza; ma non pare che l'articolo 7, anche come è concepito, limiti l'azione del Magistrato sui consorzi alla semplice funzione di vigilanza. Infatti nell'articolo si dice che egli può coordinare l'azione dei singoli consorzi in relazione alle necessità della difesa, ed all'interesse generale del regime delle acque; il che non è funzione di vigilanza. È funzione più vasta, e consiste non solamente nel vigilare l'azione dei consorzi, ma nel dirigerla in un senso piuttosto che nell'altro. Ed allora, se non si tratta di una semplice vigilanza, perchè si limitano le facoltà del Magistrato solamente a proporre la riduzione delle spese? E si noti che negli articoli seguenti si ammette il ricorso avverso i provvedimenti del Magistrato alle acque, al quale possiamo dare perciò facoltà abbastanza larghe, perchè si troverà nel ricorso il correttivo ad ogni possibile abuso.

La proposta di riduzione, non seguita da sanzione, non avrà valore pratico. Il Magistrato consiglierà una riduzione di spese e il consorzio continuerà a spendere.

Il ministro dice che vi è l'opinione pubblica; ma come vuole che l'opinione pubblica decida, nel dissenso fra Magistrato ed un consorzio, se una spesa è giusta, opportuna, conforme alla potenzialità del consorzio ed al bilancio? E che ne sa l'opinione pubblica di queste questioni?

Adesso poi, all'ultim'ora, il ministro propone la soppressione di tutta la prima parte dell'articolo 7, ed io credo che in ciò vi sia un equivoco. Questa parte dà al Magistrato alle acque le funzioni del ministro dei lavori pubblici e quelle del ministro di agricoltura. Il ministro adesso ne propone la soppressione, e va bene. Ma in questa prima parte sono anche deferite al Magistrato funzioni ora demandate ai prefetti del Regno, in materia di acque pubbliche, di bonificazioni, del regime dei porti, spiagge e fari, del regime forestale, della costituzione dei consorzi. Con la proposta che fa adesso l'onorevole Gianturco saranno devolute al Magistrato, o no, queste facoltà? Sopprimendo tutta la prima parte dell'articolo, e cominciando l'articolo dalle parole: « Spettano al Magistrato alle acque, nei limiti territoriali sopra indicati, i poteri oggi riservati dalle leggi ai prefetti delle provincie, in argomento di espropriazioni per pubblica utilità, ecc. », si vengono ad escludere le precedenti facoltà che dai prefetti dovrebbero passare al Magistrato...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ha ragione. Proponga un emendamento.

RICCIO. Sta bene, queste facoltà che sono elencate nella prima parte dell'articolo 7 bisognerebbe portarle alla lettera a).

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Sta bene.

ALESSIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

ALESSIO. Le ultime dichiarazioni del ministro, con cui propone la soppressione del primo comma di questo articolo, sono di una gravità eccezionale. Si può dire che, per effetto di questa proposta che viene all'ultim'ora, in un testo già più volte rettificato, dopo una discussione attesa da così lungo tempo, si toglie qualunque speranza che alla nostra regione si era fatta balenare, che per effetto dell'approvazione di questo disegno di legge, un ordinamento nuovo, in materia di acque, s'introducesse.

Ora scopo della legge era stato quello di creare un organo nel quale si concentrassero i poteri oggi assegnati all'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero di agricoltura e commercio, unendo insomma il servizio forestale e delle bonifiche e i servizi idraulici in una sola volontà. Questo istituto del Magistrato delle acque (mi dispiace che non sia presente l'onorevole Luzzatti per avere l'appoggio della sua autorità ed esperienza) non si intendeva già di proporlo come un organo di azione direttiva e doveva essere naturalmente sottratto, almeno entro certi limiti, alla volontà della autorità direttiva e decisiva del Ministero dei lavori pubblici.

Si disse: quando avvengono casi d'urgenza, quando si tratta di provvedere ai nostri corsi d'acqua, quando ci sono pericoli d'inondazione, occorre un'autorità unica per il compartimento. Soppressa questa prima parte dell'articolo, viene completamente tolta tale autorità al Magistrato delle acque e bisognerà che l'autorità relativa venga esercitata dal ministro, che dia lui i provvedimenti d'urgenza che si volevano concentrare nel Magistrato delle acque.

Dirò di più: si voleva creare un organo discentrato. Ma quale è questo discentramento, quando si conserva un potere di decisione al ministro dei lavori pubblici ed al ministro di agricoltura, e si limita ogni innovazione ad una semplice proposta e quindi alla creazione di un organo di trasmissione nella serie già così estesa degli organismi del Ministero?

Io quindi prego la Commissione che ha la responsabilità di questo disegno di legge, di considerare molto bene questa modificazione che introduce il ministro in questo momento, la quale capovolge tutto il concetto della legge.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Tecchio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TECCHIO. A nome della Giunta del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Accordi per la liquidazione della gestione della rete Mediterranea ».

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del disegno di legge relativo al Magistrato delle acque.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho già esposto le ragioni per le quali ritengo necessario coordinare le diverse parti del disegno di legge e di modificare la formula troppo generica del primo comma dell'articolo in discussione; formula che è stata oggetto delle osservazioni acute dell'onorevole De Nava e dell'onorevole Riccio, i quali giustamente hanno ricordato il principio costituzionale che la responsabilità anche morale, di certi provvedimenti, specialmente il carattere giurisdizionale, deve rimanere al ministro. Il concetto nostro è di fare un largo esperimento di decentramento: vogliamo costituire sì un corpo speciale di ingegneri, delegare molti e gravi poteri al Magistrato alle acque, ma non vogliamo però creare un altro Ministero a Venezia. L'onorevole Alessio ha detto che il testo è concordato. Sta bene; ma egli non sa a quante difficoltà ha dato luogo la redazione di questo testo, e non deve dimenticare come il concetto che ho avuto l'onore di esporre, sia quello precisamente, che la Commissione ha accettato.

Una formula vaga, come questa: « tutte le attribuzioni del ministro dei lavori pubblici e del ministro di agricoltura sono trasferite al Magistrato » darebbe luogo a difficoltà inestricabili soprattutto nei rapporti della giustizia amministrativa.

Si attribuiscono pure con larghezza determinate facoltà e determinati poteri; ma non

si persista in una formula generica e contraddittoria.

Non è esatto che in questo modo si venga a creare una quinta ruota del carro. Si crea una magistratura con poteri ampi e complessi, tolti alle attribuzioni di altri poteri e di altre pubbliche autorità; una magistratura che può esplicare il suo ufficio con grande speditezza, perchè tutte le forme amministrative sono state semplificate.

Due altre osservazioni sono state fatte e debbono formare oggetto di una mia breve risposta.

L'onorevole Ferraris Carlo chiede se la facoltà affidata al Magistrato delle acque, di risolvere i conflitti di attribuzioni sarà da esso esercitata in concorrenza col prefetto, a norma delle leggi vigenti, ovvero da solo?

Io gli dirò quale è stato il concetto, che ha mosso la Commissione a proporre, e me ad accettare questo articolo. La legge deferisce ai prefetti la facoltà di sollevare i conflitti di attribuzione.

In questo caso le questioni di competenza sono portate direttamente alla Corte di cassazione di Roma, che è il supremo giudice della competenza. Ma i prefetti non hanno sempre esercitata con la necessaria diligenza questa facoltà loro affidata; e non è a meravigliarsene; troppe altre cure di carattere amministrativo e politico essi hanno perchè possano volgere speciali cure al sorgere dei conflitti.

Affidare dunque al Magistrato alle acque la facoltà di sollevare i conflitti significa rendere più facile e più spedito il corso della giustizia.

E pare chiaro che tale facoltà debba essere tolta ai prefetti solo in questa speciale materia. Ai prefetti rimane la facoltà di proporre conflitti di attribuzioni in tutte le altre materie, che non abbiano attinenza con le acque. Se il testo dell'articolo non pare chiaro, e se l'onorevole Ferraris Carlo non si appaga di queste mie dichiarazioni, potremo anche correggerlo.

Vengo ora alle osservazioni fatte dal mio amico onorevole De Nava. Egli ha detto: voi ammettete qui contro i provvedimenti del Magistrato il diritto del ricorso al ministro dei lavori pubblici, e poi dichiarate nello stesso articolo 9 *bis* che contro i provvedimenti definitivi del ministro è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato: badate che vi sono provvedimenti dello stesso prefetto, che sono definitivi, e che da oggi innanzi non emaneranno più da

lui, ma dal Magistrato alle acque. In questi casi il ricorso alla IV Sezione dovrà essere proposto non contro il provvedimento del Ministero, ma contro il provvedimento del Magistrato.

Io trovo giusta l'osservazione dell'onorevole De Nava. Quando saremo all'articolo 9-*bis* proporrò perciò che si dica, nella seconda parte, che il ricorso alla IV Sezione sia proponibile, non solo contro i provvedimenti del ministro, ma anche contro quelli del Magistrato alle acque, quando abbiano carattere definitivo.

Dopo ciò prego la Camera di approvare il nuovo testo concordato, che corrisponde alle osservazioni fatte dal collega Riccio, poichè la soppressione del primo comma rende necessaria l'estensione delle facoltà del Magistrato alle acque alla lettera a). Aggiungo una parola sola all'onorevole Poggi, il quale dice che bisogna aggiungere anche i consorzi d'irrigazione. Io credo, che si possa soddisfare il suo desiderio aggiungendo le parole « di irrigazione » al comma c); ma me ne rimetto alla Commissione.

POZZATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZATO. Sono dolente di far ritardare di qualche minuto l'approvazione di questa legge, ma la gravità delle proposte fatte dal ministro, m'impone il dovere di fare brevissime osservazioni.

È inutile negare, come diceva testè il collega Alessio, che la proposta soppressione della prima parte dell'articolo 7 di questa legge toglie alla legge stessa tutta l'efficacia che le provincie venete speravano dalla promulgazione di queste disposizioni.

Di quale decentramento si potrà più parlare quando affideremo al Magistrato delle acque soltanto i poteri limitati che ora la legge affida ai prefetti in materia di acque? Io domando all'onorevole ministro dei lavori pubblici se l'ufficio del Magistrato alle acque non si ridurrà con la proposta soppressione nè più e nè meno che all'ufficio di un capo di compartimento. Se si tolgono al Magistrato stesso quelle funzioni che ora sono con grave danno dei servizi affidate al Ministero dei lavori pubblici ed a quello dell'agricoltura, noi toglieremo alla legge tutto quel carattere di decentramento amministrativo che la legge stessa deve avere, e senza del quale rappresenterebbe una superfluità, un'inutilità.

L'onorevole ministro dice che la responsabilità politica e morale dei provvedimenti deve spettare sempre al ministro. Siamo

d'accordo, ma questo è già stabilito dalla legge, perchè contro il provvedimento del Magistrato alle acque vi è la facoltà di ricorso al Ministero, per cui in definitiva la responsabilità è del ministro dei lavori pubblici. D'altronde l'articolo 7 contiene già tutti i limiti delle attribuzioni del Magistrato, perchè stabilisce che al Magistrato sono demandate soltanto le attribuzioni che ora spettano al Ministero dei lavori pubblici in materia di acque pubbliche, di bonificazioni ecc.

D'altronde, dobbiamo considerare che un'altra limitazione di questa facoltà è contenuta nella legge, la quale stabilisce che il magistrato alle acque non possa operare finanziariamente ed economicamente che nei limiti stabiliti dall'articolo 12 previo il parere del Comitato tecnico. Per cui abbiamo già in questa legge tutte quelle limitazioni che valgono a rispettare i poteri e la responsabilità del ministro.

Quindi, pur tenendo conto delle giuste osservazioni fatte dal collega De Nava, per quanto riguarda la competenza delle attribuzioni e la facoltà di ricorso, rivolgo preghiera all'onorevole ministro dei lavori pubblici di mantenere intatta la disposizione dell'articolo 7. Chiedo inoltre che all'articolo settimo sia aggiunto questo inciso:

«Sono demandate al magistrato alle acque per il territorio del compartimento da esso amministrato tutte le attribuzioni ora spettanti, in conformità dell'articolo primo della legge 20 marzo 1865, al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, ecc. ecc.»

Io quindi confido che l'onorevole ministro vorrà mantenere intatto il primo comma, o per lo meno vorrà chiarirlo nel senso che ho avuto l'onore di proporre alla Camera.

ALESSIO. Domando di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO. La materia, lo confesserà l'onorevole ministro, è di una estrema delicatezza. Secondo il nostro giudizio (avremo torto) le sorti della legge sono legate alle modificazioni, che egli propone. Io credo che egli sia un vero difensore e tutore di questa legge e che voglia realmente, specificando le diverse attribuzioni assegnate al Magistrato alle acque, farla rispondere così allo scopo dei promotori suoi, come anche a vincere quelle obiezioni di carattere costituzionale ed amministrativo che egli ha sollevato.

Credo altresì che questa specificazione delle diverse attribuzioni da assegnarsi al Magistrato delle acque, potrà meglio armonizzarsi al concetto dell'articolo che stiamo discutendo con i primi articoli che abbiamo già deliberato. Ma nella stretta del tempo, nei cinque minuti che ancora mancano per raggiungere il mezzogiorno, non è possibile che noi possiamo concretare una disposizione. E pregherei l'onorevole ministro di voler consentire il rinvio di questo articolo alla Commissione, sospendendo ogni deliberazione, per poter nel frattempo trovare una formula, la quale risponda ai desideri che egli giustamente propugna dal punto di vista degli interessi costituzionali dello Stato come anche ai fini che intendono di raggiungere e di conseguire i proponenti di questa legge.

Prego quindi l'onorevole ministro di voler consentire alla proposta che faccio della sospensione della deliberazione e votazione di quest'articolo e del rinvio dell'articolo stesso e degli emendamenti ad esso congiunti alla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Alessio propone di sospendere la discussione di questo articolo e di rimandarlo alla Commissione per concordare la formula definitiva. Domando al Governo ed alla Commissione se accettino questa proposta sospensiva.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. Veramente poichè la Commissione aveva concordato tutto il testo del disegno con l'onorevole ministro, la proposta che egli ha fatta in questo momento viene improvvisa. Certo l'argomento è assai grave. E sarebbe pericoloso decidere in fretta.

Perciò a nome della Commissione, rivolgo anch'io preghiera alla Camera ed all'onorevole ministro di consentire che si sospenda la discussione di quest'articolo per poterlo ristudiare.

Io spero che oppositori, Ministero e Commissione potranno trovarsi d'accordo sopra una formula che possa essere accettata da tutti, poichè tutti siamo egualmente animati dal sentimento di condurre in porto questa legge e di renderla tale che senza trasmodare dai limiti imposti dal diritto costituzionale risponda veramente alle finalità che desideriamo che essa consegua.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Non ho difficoltà, poichè me ne fanno

invito la Commissione e l'onorevole Alessio, di rinviare la discussione di quest'articolo; ma tengo a ripetere la mia precisa dichiarazione precedente.

Posso ammettere un nuovo esame per vedere se al Magistrato debbansi aggiungere altre attribuzioni, che fossero sfuggite alla nostra attenzione; ma non posso accettare una formula vaga ed indeterminata, che potrebbe mettere il ministro in condizione di dover assumere la responsabilità politica di provvedimenti, che non gli appartengono, e su cui non potrebbe esercitare alcuna specie di controllo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. Io dichiaro, a mia volta, che lo scopo, che determina la Commissione ad accettare il rinvio, è precisamente questo, di vedere che

non rimanga fuori qualche disposizione che potrebbe essere opportuno di includere.

PRESIDENTE. Dunque d'accordo col Ministero e Commissione, l'articolo 7 è rimandato.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. Possiamo discutere gli altri articoli.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, mancano pochi minuti a mezzogiorno ed alle due si deve riprendere la seduta.

La discussione di questo disegno di legge è rimandata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11.57.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia

Licenziata per la stampa il 26 giugno 1906.

Roma, 1906 — Tip. della Camera dei Deputati.